



Comune di Balme

**Regolamento di gestione dell'impianto di compostaggio
collettivo di prossimità realizzato nel Comune di Balme (TO),
ex art. 214, comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Sommario

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Finalità	2
Art. 3 Rifiuti e materiali ammessi.....	2
Art. 4 Utenze conferenti e relative quantità.....	3
Art. 5 Accesso	3
Art. 6 Criteri gestionali	3
Art. 7 Referenti gestionali.....	4
Art. 8 Verifiche e controlli di processo	5
Art. 9 Informazione agli utenti	5
Art. 10 Utilizzo del compost prodotto.....	5
Art. 11 Divieti	6
Art. 12 Obblighi delle utenze conferenti.....	6
Art. 13 Obblighi del gestore dell'impianto	6
Art. 14 Applicazione del Regolamento.....	6

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 214, comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale prevede che "In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un **regolamento di gestione dell'impianto** che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

L'impianto in oggetto consiste nella realizzazione del compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, mediante compostiera statica, a fianco della S.P. 1, in sinistra idrografica della Stura, nel tratto tra il ponte che conduce al Villaggio Albaron ed il bivio per la frazione Cornetti.

La titolarità dell'impianto è del Comune di Balme, il soggetto gestore è lo stesso Comune.

Per l'iniziativa il Comune si avvale del supporto tecnico ed economico del Consorzio CISA di Ciriè. I rapporti tra i due enti sono disciplinati da una convenzione.

Art. 2 Finalità

Il compostaggio collettivo è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana della loro gestione. Nel contesto territoriale in oggetto, attraverso l'autocompostaggio e il compostaggio collettivo si intende ridurre la capillarità della raccolta con autocarri della frazione organica, con indubbi vantaggi economici ed ambientali.

Art. 3 Rifiuti e materiali ammessi

In generale sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili da cucine e mense (CER 20 01 08)
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (CER 20 02 01)

Sono inoltre ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, piallacci, scarti di corteccia e legno di adeguata pezzatura.

In particolare, alle utenze conferenti si richiede di immettere i soli rifiuti biodegradabili di cucine e mense, limitando inoltre il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per animali selvatici. Non sono da immettere imballaggi o manufatti in bioplastiche, anche se compostabili. In caso di conferimento di alimenti scaduti o deteriorati prima del consumo è ovviamente necessario separare e smaltire separatamente i relativi imballaggi.

L'esigenza di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto C/N, richiede di miscelare gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno celluloso (rami, foglie, trucioli di legno, paglia ecc.). Per garantire un corretto rapporto ed una qualità adeguata l'immissione del materiale strutturante è effettuata da addetti appositamente incaricati ed il materiale è fornito dal gestore e stoccato nell'apposito scomparto della casetta. In particolare, si privilegia l'utilizzo di triturato di potature legnose di latifoglie.

Verrà inoltre garantita la disponibilità di materiale assorbente (es. segatura) per far fronte ad eventuali situazioni di origine di percolati, peraltro non molto probabili.

Art. 4 Utenze conferenti e relative quantità

Le utenze conferenti sono utenze domestiche produttrici di rifiuti urbani biodegradabili appartenenti alle tipologie elencate all'art. 3.

L'elenco delle utenze autorizzate al conferimento è tenuto ed aggiornato dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di consentire il corretto funzionamento, i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità a quanto previsto nel presente Regolamento.

Si individua in 4.400 kg all'anno di rifiuti biodegradabili la potenzialità massima del sito (cassetta), alla quale vanno aggiunti il 10% circa (450 kg/anno) di scarti lignocellulosici di supporto. Il materiale lignocellulosico indecomposto originato in seguito alle operazioni di vagliatura finale viene reimmesso nel ciclo di compostaggio.

Art. 5 Accesso

Il conferimento degli scarti di cucina è effettuato direttamente dagli utenti. Il materiale va conferito sfuso. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento, in termini di pulizia e decoro.

I soggetti autorizzati al conferimento sono esclusivamente le utenze autorizzate. L'accesso allo scomparto di immissione avviene o mediante chiave meccanica o elettronica sullo scomparto stesso o mediante recinzione del sito e apertura del relativo cancelletto con chiave, elettronica o meccanica.

Al fine di evitare immissioni improprie degli scarti di cucina nel contenitore di maturazione o in quello di stoccaggio del materiale lignocellulosico strutturante, si prevede, per questi contenitori, la chiusura a chiave. L'accesso è riservato ai referenti operativi ed ai tecnici incaricati del controllo.

Art. 6 Criteri gestionali

Il gestore dell'impianto, il Comune, si deve attenere alle seguenti prescrizioni.

L'immissione del materiale ligno-cellulosico strutturante e la relativa miscelazione superficiale deve essere effettuata quotidianamente o almeno ogni due giorni nei mesi caldi (maggio-settembre) e almeno due volte alla settimana nel restante periodo dell'anno

L'arieggiamento, per mezzo di un apposito attrezzo, del materiale presente nello scomparto di immissione, deve essere effettuato almeno con frequenza settimanale nei mesi caldi (maggio-settembre) e almeno quindicinale nel restante periodo dell'anno.

Il rivoltamento del materiale, con trasferimento di quello presente nella parte inferiore del comparto di immissione, a trasformazione più avanzata, nel comparto di maturazione adiacente, si deve effettuare almeno ogni 3-4 mesi, con frequenza più elevata nei mesi estivi e più bassa se la presenza di materiale strutturante è rilevante. In ogni caso si tratta di un'operazione non procrastinabile nel momento in cui il comparto di immissione è pieno. Infatti, quando si raggiunge il 75-80% di riempimento del comparto di immissione occorre trasferire il contenuto nel contenitore di maturazione, anche per evitare che gli utenti, all'atto dell'apertura dello sportello di immissione, si trovino a stretto contatto con la superficie della massa in trasformazione.

Il compost è prelevabile dopo un ciclo minimo dall'immissione degli scarti biodegradabili di 9 mesi.

Prima del prelievo e la distribuzione ai soggetti che ne hanno diritto deve essere effettuata una vagliatura, in modo da separare le componenti indecomposte, quali una parte del materiale lignocellulosico di supporto, e le frazioni estranee (plastica, metalli ecc.). Tale vagliatura deve avere una maglia non superiore a 20 mm.

Art. 7 Referenti gestionali

Sotto responsabilità del gestore vengono incaricate una o più persone per il “tutoraggio dell’impianto; queste possono essere personale del Comune, dell’azienda a cui è affidata la raccolta dei rifiuti urbani, di un’associazione od un’impresa, o ancora volontari.

I compiti dei referenti gestionali sono i seguenti:

- collaborazione alla sensibilizzazione ed informazione delle utenze conferenti ed in generale degli abitanti;
- verifica della qualità degli apporti di scarti di cucina
- aggiunta del materiale lignocellulosico strutturante;
- miscelazione degli ultimi apporti (miscelazione di superficie)
- mantenimento della pulizia e del decoro del sito
- collaborazione con il tecnico nelle operazioni di rivoltamento e vagliatura.

I referenti gestionali devono essere preventivamente formati attraverso un intervento di almeno mezza giornata realizzato da un tecnico esperto (laureato in scienze agrarie o forestali o biologiche con specifica esperienza in tema di compostaggio).

In particolare, la formazione deve essere caratterizzata dai seguenti elementi:

<i>Competenze necessarie:</i>	• conoscenza della tecnica di compostaggio adottata, con progressiva crescita del “saper fare” pratico • capacità di trasmissione delle informazioni agli utenti • conoscenza di alcuni semplici indicatori di corretto o cattivo funzionamento dell’installazione • capacità di risoluzione delle problematiche più semplici (es. presenza sacchetti, materiale visibilmente troppo secco o troppo umido, gestione immissione materiale strutturante)
<i>Contenuti della formazione:</i>	• Cosa sono i rifiuti urbani • la frazione organica dei RU ed il processo di compostaggio • il compostaggio di comunità, con particolare riferimento al contesto specifico • obiettivi dell’iniziativa in oggetto • tipologia di rifiuti organici trattati • aspetti specifici di processo e di organizzazione • compiti specifici richiesti ai referenti • il contatto con gli utenti
<i>Durata:</i>	mezza giornata
<i>Metodo didattico</i>	parte in aula e parte sul sito

Nell’espletamento della propria attività i referenti gestionali vengono dotati di appositi DPI previsti dalle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 8 Verifiche e controlli di processo

Ai fini di un corretto monitoraggio e della garanzia dell'adeguatezza del processo, devono essere effettuati sopralluoghi documentati da parte di un tecnico qualificato (almeno 4 volte l'anno, di cui 2 nel periodo maggio-settembre). Nel corso del sopralluogo il referente deve verificare:

- l'omogeneità del prodotto
- l'umidità e la temperatura
- l'assenza di impurità
- assenza di intrusioni (animali da cortile, animali selvatici, roditori, atti vandalici)
- l'assenza di odori
- la presenza di percolato.

Per quanto riguarda l'umidità si possono adottare metodi empirici di valutazione.

Ad ogni sopralluogo il tecnico compila una sintetica scheda di valutazione (cartacea o su cloud) e compila una scheda di esito ed eventuali prescrizioni per le utenze conferenti ("feedback") per gli utenti, che viene affissa in un apposito spazio sulla "casetta".

Il tecnico sovrintende alle operazioni di rivoltamento e vagliatura.

Art. 9 Informazione agli utenti

La comunicazione assume un ruolo importante nel favorire una percezione positiva dell'impianto sia da parte delle utenze interessate, sia da parte delle altre utenze o dei turisti.

Gli strumenti minimi da utilizzare sono così identificati:

a) Segnaletica sul sito

- Pannello informativo, che presenta l'impianto, gli obiettivi dell'iniziativa, gli scarti da immettere e quelli da evitare, le principali prescrizioni, i contatti per la segnalazione di eventuali problemi o la richiesta di ulteriori informazioni).
- Locandina/adesivo su ciascun contenitore che indica il suo uso (scomparto di immissione, scomparto per il materiale strutturante, scomparto di maturazione).
- Una bacheca per la fornitura di messaggi da parte del referente, del tecnico ecc.

b) Materiali di comunicazione a seguito dei sopralluoghi periodici, con istruzioni e giudizio sulla situazione riscontrata dal tecnico

c) Realizzazione di "mini eventi" in occasione della distribuzione del compost, almeno una volta all'anno

d) Internet e social media: il quadro delle informazioni sul progetto e sul suo andamento deve essere comunicato sul sito WEB del Comune e, se presenti, sulle pagine dei "social media" riguardanti il Comune di Balme.

Art. 10 Utilizzo del compost prodotto

Il compost prodotto viene assegnato dal gestore alle utenze conferenti, se interessate o, secondariamente, ad impieghi sulle aree verdi comunali, in accordo con il Comune.

In occasione della distribuzione del compost devono essere fornite agli utenti istruzioni per il suo uso corretto, alle quali questi si devono attenere.

Art. 11 Divieti

Nell'impianto è vietato:

- a. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito
- b. consegnare rifiuti e materiali diversi da quelli indicati nell'art. 3
- c. depositare rifiuti con modalità diverse da quelle indicate dal gestore.

Art. 12 Obblighi delle utenze conferenti

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal gestore dell'impianto.

Art. 13 Obblighi del gestore dell'impianto

Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, impartendo le corrette istruzioni ai Referenti gestionali e monitorando attraverso le periodiche verifiche ed i controlli di processo. In particolare, deve:

- garantire che l'accesso sia riservato alle sole utenze conferenti
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio all'art. 214, comma 7 bis del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.
- provvedere al corretto bilanciamento tra rifiuti organici e strutturante
- provvedere alla verifica del compost prodotto
- provvedere al rilascio del compost prodotto dalle utenze conferenti in base ai criteri dell'art. 10
- effettuare comunicazioni al Consorzio CISA in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'impianto o di compost non idoneo all'impiego agronomico.

Inoltre, in caso di emergenza sanitaria, il gestore dell'impianto deve mettere in atto le misure di contrasto alla pandemia di Covid-19, in coerenza con le prescrizioni previste dalle autorità sanitarie.

Art. 14 Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione. per quanto non espressamente contemplato, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché la normativa vigente in tema di rifiuti.